

Allegato "B"
RACCOMANDA N° 4285

Associazione Culturale e Folkloristica

"SU MASU"

STATUTO

Disposizioni generali

Il presente statuto, regolarmente approvato ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche ed integrazioni dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Culturale e Folkloristica "Su Masu" sostituisce a tutti gli effetti ogni altro statuto precedentemente approvato.

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

È costituita una associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata Associazione Culturale e Folkloristica "Su Masu" (in breve "Su Masu"), con sede ad Elmas (CA), di seguito indicata con il termine Associazione o Gruppo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Elmas non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale" (APS) solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Culturale e Folkloristica "Su Masu" Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata Associazione Culturale e Folkloristica "Su Masu" - APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Finalità e scopi

Finalità e scopi dell'associazione sono la valorizzazione e divulgazione del patrimonio etnico e culturale e delle tradizioni popolari della Sardegna.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione si intende apolitica ed apartitica.

Art. 3

Attività

Per consentire il raggiungimento delle sue finalità e dei suoi scopi, l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

a) attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze,

congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, videoteche, nastroteche, proiezioni di film, documentari, culturali o comunque di interesse dei soci e di simpatizzanti, pubblicazioni periodiche;

b) iniziative ricreative: festival folcloristici, teatro e intrattenimenti musicali sia dei soci che di compagnie e complessi esterni, intrattenimenti per anziani, per bambini, spettacoli ricreativi in genere, ospitalità, momenti conviviali e gite sociali, proiezione di films e documenti;

c) attività associative: incontri e manifestazioni fra soci e in occasione di festività, ricorrenze od altro;

d) attività di ricerca: catalogazione studio di documentazione scritta e orale sull'ambiente e la cultura sarda;

e) attività sportive: promozione di attività sportive e ricreazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali all'associazione;

f) attività editoriali: pubblicazione di una rivista bollettino, pubblicazione di atti di convegni, seminari e studi di ricerche.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita e aderente agli scopi del sodalizio.

L'Associazione esercita, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, precisamente, le seguenti attività:

- art. 5, lettera d, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- art. 5, lettera f, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- art. 5, lettera h, ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- art. 5, lettera i, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- art. 5, lettera k, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- art. 5, lettera t, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'associazione, su delibera dell'organo amministrativo, può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e li-

miti previsti dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021, n. 107, attuativo dell'art. 6 del CTS.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4

Ammissione e numero dei Soci

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche, senza discriminazioni basate su sesso, razza, religione e condizioni socio-economiche, che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi vuol far parte dell'associazione deve presentare all'organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto motivata, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Lo status di associato può venire meno solo nei casi previsti dagli Articoli 7 e 8.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I minorenni, per l'ammissione a socio, dovranno far sottoscrivere la domanda ad almeno uno dei genitori.

I soci, che devono dare garanzia di serietà ed ineccepibile moralità, potranno partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze.

I soci si occuperanno oltre che delle attività di divulgazione e valorizzazione degli aspetti del patrimonio culturale sardo, anche di svolgere, compatibilmente con le loro capacità, opera di ricerca e riscoperta di tutti gli altri valori etnici e culturali sardi. Non sono ammesse strumentalizzazioni del folclore a fini politici o ad attività partitiche. Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, né rivalutabili né restituibili ai soci.

Art. 5

Diritti degli associati

Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- se volontari essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, presso la sede dell'associazione.

Art. 6

Obblighi degli associati

Gli associati sono tenuti a:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione;
- contribuire, eventualmente, alle spese di gestione dell'associazione che verrà stabilita dall'Organo di Amministrazione in relazione al bilancio annuale ratificato dell'Assemblea.

Art. 7

Recesso dalla qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte o recesso.

Gli associati che intendessero rinunciare a far parte della presente associazione dovranno dare disdetta in forma scritta all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

Resta inteso che i soci dimissionari mantengono durante que-

sto periodo diritti e obblighi per le attività precedentemente programmate.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8

Perdita della qualifica di associato per esclusione

Il socio che si rendesse responsabile della grave violazione degli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure che arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, che non versa la quota associativa, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Non sono ammesse sanzioni temporanee.

Art. 9

Organi Statutari

Sono organi statutari:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art. 10

Convocazione dell'Assemblea degli associati

L'organo deliberante dell'associazione è l'Assemblea generale composta da tutti gli aderenti all'associazione.

L'Assemblea può essere: ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria va tenuta almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo riterrà opportuno o quando almeno un terzo degli aderenti ne faccia richiesta.

L'Assemblea va convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui dovrà essere tenuta mediante comunicazione scritta, anche elettronica comprovante l'avvenuto ricevimento della convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, all'indirizzo o contatto risultante dal libro degli associati.

In caso di urgenza i tempi di convocazione possono essere abbreviati e la comunicazione può essere telefonica.

Art. 11

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- eleggere, nominare e revoca i componenti degli organi statutari

(di Amministrazione e di Controllo);

- approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati annualmente dall'Organo di Amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 12

Votazioni dell'Assemblea

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

Per le elezioni degli organi statutari le votazioni dovranno essere sempre segrete.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 13

Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera a maggioranza della metà più uno degli aderenti in prima convocazione e dalla maggioranza più uno dei presenti in seconda convocazione che si intende regolarmente convocata a distanza di un'ora della prima convocazione. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 14

Verbalizzazione dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, dal Vicepresidente, verbalizza il Segretario dell'associazione. In caso di loro assenza da persone nominate dall'assemblea stessa.

Art. 15

Decadenza dell'Organo di Amministrazione

L'Assemblea può richiedere in qualsiasi momento le dimissioni dell'Organo di Amministrazione.

È previsto in questo caso la richiesta di almeno i 2/3 (due terzi) degli aderenti all'associazione.

Verranno indette immediatamente nuove elezioni.

Art. 16

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- predisporre il Bilancio di esercizio, il Bilancio di previsione e l'eventuale Bilancio sociale, esplicando tutte le attività connesse e curando l'informativa sociale.

Entro i primi quattro mesi dell'anno l'Organo di Amministrazione presenta il bilancio consuntivo dell'anno trascorso ed il bilancio preventivo dell'anno in corso per l'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

L'Organo di Amministrazione che non presenta all'approvazione dell'Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo decade dall'incarico, ferme restando le responsabilità civili e penali.

Art. 17

Composizione Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri: un presidente, un vicepresidente, un segretario, un cassiere, eletti tutti nel suo seno, e da un consigliere.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo

Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18

Elezione Organo di Amministrazione

Per l'elezione dell'Organo di Amministrazione ogni socio può esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze.

La maggioranza dei membri sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Risultano eletti nell'Organo di Amministrazione i candidati che durante le elezioni abbiamo riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità fra i candidati che risultino ultimi eletti, si procederà ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il candidato più anziano con riferimento all'anzianità associativa.

In caso di rinuncia o di dimissioni successive di un eletto subentra il primo dei non eletti.

Un membro dell'Organo di Amministrazione decade automaticamente se non partecipa alle sue riunioni, ingiustificatamente per 3 (tre) volte.

Art. 19

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente viene eletto in seno all'Organo di Amministrazione. Vigila e controlla ed è tenuto ad amministrare e non consentire alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio preventivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 20

Compiti del Presidente

Il Presidente convoca l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o lo Statuto lo preveda.

La convocazione dell'Organo di Amministrazione può essere richiesta anche dai due terzi dei componenti.

Art. 21

Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2

del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina, in forma monocratica, dell'Organo di Controllo.

Il nominato deve essere in possesso anche dei requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

Articolo 21 bis

Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina, in forma monocratica, del Revisore legale dei conti.

Art. 22

Compiti dell'Organo di Controllo

L'organo di controllo dell'associazione, di cui all'art. 21 del presente Statuto, controlla e sovrintende a tutti gli atti amministrativi del l'Organo di Amministrazione verificandone la rispondenza ai bilanci e allo statuto. Non ha poteri decisionali e tuttavia qualora lo ritenesse opportuno può invitare l'Organo di Amministrazione a rivedere le proprie decisioni ed in caso di conflitto portarle all'Assemblea che dovrà deliberare definitivamente.

Art. 23

Ulteriori competenze dell'Organo di controllo

L'organo di controllo dell'associazione, di cui all'art. 21 del presente Statuto, se convocato dal presidente, partecipa alle riunioni dell'Organo di Amministrazione ed all'Assemblea senza diritto di voto sulle decisioni.

Art. 24

Norme generali cariche sociali

Tutte le cariche sociali durano 3 (tre) anni e non sono cumulabili. I membri eletti sono rieleggibili. Ai componenti gli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Fanno eccezione i componenti dell'organo di controllo al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 30 e 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale ha la durata di un anno e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio di esercizio annuale è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro il 30 aprile, ovvero entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 26

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuta-

rie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio varierà di anno in anno a seconda dell'attività e della gestione dell'associazione.

Art. 27

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 29

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, facendone richiesta scritta e motivata all'Organo di Amministrazione formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

L'organo di amministrazione autorizza l'esame dei libri entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Art. 30

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il pro-

prio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 31

Lavoratori e collaboratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 32

Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 33

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il

patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 34

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, per quanto ivi non previsto e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Alonzo
Pignatelli



